

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2023,

che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 198/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).
- (2) In occasione della decima riunione, tenutasi in presenza a Ginevra dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, assoggettandole di conseguenza alla procedura PIC. Il 21 ottobre 2022 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.
- (3) Il decabromodifeniletero ('decaBDE') è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del decaBDE. Pertanto, l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam si dovrebbe esprimere solo per la futura importazione di decaBDE nell'Unione, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (4) L'acido perfluorooottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati sono stati aggiunti all'allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati. Pertanto, l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam si dovrebbe esprimere solo per la futura importazione del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'Unione, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni.

DECIDE:

Articolo unico

Le risposte sull'importazione di decabromodifeniletero ('decaBDE') e di acido perfluorooottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati figurano nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Risposta sull'importazione di decabromodifeniletere



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:	Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
---------------	---

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	Nome comune	Decabromodifeniletere
1.2	Numero CAS	1163-19-5
1.3	Categoria	<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2	<input type="checkbox"/>	Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente:

Sezione 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE	<input type="checkbox"/>	Risposta provvisoria (completare la sezione 5)
-------------------------------------	--	--------------------------	---

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1	<input type="checkbox"/>	Importazione vietata	
		L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

4.2 **Importazione autorizzata**4.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

1. Ai sensi dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), l'immissione sul mercato e l'uso del decabromodifenilietere («decaBDE») sono consentiti solo a titolo di deroga:
 - a) per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;
 - b) per la produzione di ricambi per:
 - i) aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;
 - ii) i veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino alla fine della vita utile di tali veicoli a motore, se precedente;
 - c) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
2. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 1, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 - a) applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;
 - b) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;
 - c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali).
3. La deroga concessa ai sensi del punto (1), lettera c), è subordinata alle seguenti condizioni, per quanto riguarda l'uso del decaBDE commerciale nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88):
 - a) l'importazione del decabromodifenilietere commerciale è consentita esclusivamente per l'immissione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
 - i) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
 - ii) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
 - iii) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
 - iv) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
 - v) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;

vi) tutte le altre AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 037 del 13.2.2003, pag. 19) e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
vii) AEE che hanno beneficiato di una deroga e sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga stessa, per quanto riguarda la deroga specifica in questione.
b) ai fini della lettera a), i pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del decabromodifenilietere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1	<input type="checkbox"/>	Importazione vietata	
		L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/>	Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/>	Importazione autorizzata solo a determinate condizioni	
		Le suddette condizioni sono:	
		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	
		Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4		Indicare se è allo studio una decisione definitiva	
		È allo studio una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.5		Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
		Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:		
Per essere utilizzata nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Per essere esportata?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 2 298 8521
Fax	+32 2 296 7616
E-mail:	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma,
ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

**OPPU-
RE**

Segretariato della convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Ginevra,
SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int

Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati:



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:	Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
---------------	---

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	Nome comune	Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati
1.2	Numero CAS	335-67-1
1.3	Categoria	<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2	<input type="checkbox"/>	Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente:

Sezione 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE	<input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (completare la sezione 5)
-------------------------------------	--	--

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1	<input type="checkbox"/>	Importazione vietata				
		L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
		È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No

4.2 **Importazione autorizzata**

4.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Ai sensi dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorooctanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono consentiti solo a titolo di deroga ai seguenti fini:

- a) fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;
- b) rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;
- c) tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;
- d) dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025;
- e) nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, fino al 4 luglio 2025, alle seguenti condizioni:
 - i) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione;
 - ii) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;
 - iii) dal 1° gennaio 2023 l'uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;
 - iv) le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021.
- f) La deroga riguarda l'uso di bromuro di perfluorooctano contenente ioduro di perfluorooctano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorooctanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1	<input type="checkbox"/>	Importazione vietata	
		L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

5.2 **Importazione autorizzata**

5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva? Sì No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:		
Per essere utilizzata nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Per essere esportata?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'acido perfluorooctanoico (PFOA), (numero CAS 335-67-1) è classificato come segue:

Tossicità acuta 4 – H302 – Nocivo se ingerito.
 Les. oc. 1 – H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
 Tossicità acuta 4 – H332 – Nocivo se inalato.
 Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena.

Latt. H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
 STOT RE 1 – H372 (fegato) – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
 Ripro. 1B – H360D – Può nuocere al feto.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail:	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma,
 ITALIA
 Tel. +39 0657053441
 Fax +39 0657056347
 E-mail: pic@pic.int

**OPPU-
RE**

Segretariato della convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH-1219 Châtelaine, Ginevra
 SVIZZERA
 Tel. +41 229178177
 Fax +41 229178082
 E-mail: pic@pic.int